FONDO COMUNI CONFINANTI
(Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.)

Schema di Convenzione tra il Fondo Comuni Confinanti e il comune di Comelico Superiore relativo all'avvio del Progetto Strategico sovraregionale denominato
"'STACCO. Strategia per l'ACCessibilità del sito UNESCO e per uno sviluppo equilibrato del Comelico".
Progetto Integrato per lo sviluppo turistico, culturale e socio-economico della Val Comelico."

CUP D36C22000130004

TRA

Il Fondo comuni confinanti, rappresentato da dott. Dario Bond, domiciliato per la sua funzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari regionali, le Autonomie e lo Sport – via della Stamperia, 8 – 00187 Roma, il quale interviene ed agisce in questo atto in nome e per conto del Ministro per gli Affari Regionali e le autonomie nella qualità di suo delegato nel Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni confinanti) di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii., con funzioni di Presidente, in forza del DM del 8 giugno 2023;

E

il Comune di Comelico Superiore, con sede in via VI Novembre n. 43 - 32040 Comelico Superiore (BL), Codice Fiscale Partita IVA 83001030259/00207020256, rappresentato dal Sindaco Marco Staunovo Polacco, nato a Pieve di cadore (BL) il 26/10/1973, d'ora in poi sinteticamente richiamato come "Soggetto attuatore";

PREMESSO CHE:

- in data 19 settembre 2014, i rappresentanti o loro delegati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto i contenuti della nuova Intesa, successivamente modificata ed integrata in data 30 novembre 2017, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), da ultimo modificato con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
- in data 11 giugno 2020, con efficacia dal giorno 26 giugno 2020, l'Intesa è stata riapprovata in un nuovo testo, ulteriormente modificato, che sostituisce a tutti gli effetti la precedente del 30 novembre 2017;
- per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'Intesa è costituito, secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato Paritetico per la gestione delle risorse finanziarie considerate dalla stessa Intesa;
- tale Comitato si avvale per la propria attività di una Segreteria tecnica (paritetica), prevista dall'articolo 4 dell'Intesa ed avente sede presso la Provincia autonoma di Trento;
- il Regolamento per la Gestione dell'Intesa, aggiornato da ultimo dal Comitato paritetico in data 18 gennaio 2024 con delibera n. 1, prevede all'art. 5 comma 1 lett. c che il Comitato medesimo individua e/o seleziona gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa e, in base all'istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica, ne approva la conseguente programmazione e gli schemi negoziali, dando mandato al Presidente di adottare gli atti conseguenti;

- la Roadmap di individuazione dei progetti di area vasta-strategici allegata al Regolamento sopra citato, oltre a disciplinare le modalità di presentazione delle progettualità, prevede alla Fase 3, punto 6, che con atto negoziale si definiscano gli impegni a carico del soggetto attuatore e i tempi di realizzazione del progetto ai fini di disciplinare l'erogazione del contributo.

CONSIDERATO CHE:

- per il raggiungimento degli obiettivi dell'Intesa, nonché in applicazione degli articoli 3, 7 e 8 della stessa e degli articoli 5, 10, 11 e 12 del Regolamento del Comitato Paritetico, approvato con deliberazione n. 4 del 1° ottobre 2021 , il Comitato paritetico ha approvato altresì le Linee Guida e la relativa Roadmap per la presentazione e l'individuazione dei progetti di cui all'Art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa, documenti da ultimo aggiornati, unitamente al Regolamento, con deliberazione n. 1 del 18 gennaio 2024;
- con Deliberazione n. 3 del 23 maggio 2022 il Comitato Paritetico ha formalmente approvato il finanziamento di interventi sovraregionali per le province di Sondrio, di Brescia e di Belluno a valere sul limite del 10% delle risorse destinate ai progetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), destinando una quota delle risorse al progetto in oggetto;
- con delibera n. 3 del 23 maggio 2022 sono stati approvati i progetti denominati "Progetto di restauro, valorizzazione e gestione di monte fontana secca e col de Spadaròt: un presidio della diversità bio-culturale del territorio e relativi collegamenti"per € 300.000,00 e "Stacco - progetto integrato per lo sviluppo turistico culturale e socio economico del Comelico" per € 2.000.000,00, facenti parte del II stralcio del Programma di progetti strategici che accedono per l'importo complessivo di € 2.300.000,00 alle risorse riconducibili al 10% riservato al Comitato paritetico, oltre che alle risorse d'area provinciale;
- coerentemente a quanto previsto dalla Fase 2 della Roadmap sopracitata, la Provincia di Belluno, con nota del 14 luglio 2022 prot. n. 17613, e successiva integrazione del 2 agosto 2022 prot.n. 19121, ha trasmesso il secondo stralcio del Programma di progetti strategici per un importo complessivo di 197.131.694,50 euro di cui € 46.341.447,80 euro a valere sulle risorse del Fondo Comuni Confinanti;
- con deliberazione n. 11 del 7 ottobre 2022 il Comitato paritetico ha formalmente approvato il secondo Stralcio della programmazione della Provincia di Belluno;
- nel secondo stralcio della programmazione strategica succitata è compreso la scheda progetto "STACCO. Strategia per l'ACCessibilità del sito UNESCO e per uno sviluppo equilibrato del Comelico". Progetto Integrato per lo sviluppo turistico, culturale e socio-economico della Val Comelico.";
- con deliberazione del Comitato paritetico n. 14 del 7 ottobre 2022 è stato approvato lo Schema di atto negoziale di cui all'art. 5 co. 1 lett.C) punto c.2) del Regolamento del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa, dando mandato al Presidente di adottare gli atti conseguenti alla individuazione degli interventi sovraregionali;
- con delibera n. 5 del 27 luglio 2023, il Comitato paritetico ha concesso la ridefinizione dei termini previsti dalla Roadmap per la presentazione dell'approfondimento tecnico, fino al 05 luglio 2023 come da richiesta di cui alla nota prot.n. 250 del 4 gennaio 2023;
- ai sensi di quanto previsto dalla Fase 3 della Roadmap, il Soggetto Attuatore, in data 5 luglio 2023 con nota prot.n. 18254 di data 6 luglio 2023 ha presentato l'approfondimento tecnico all'Ufficio referente di Belluno;
- l'Ufficio referente, con comunicazione prot. n. 25549 del 25 settembre 2023 di avvio del procedimento finalizzata al rilascio del nulla osta per la sottoscrizione dell'atto negoziale, ha chiesto al Soggetto Attuatore integrazioni in merito all'approfondimento tecnico;
- con nota prot. n. 31624 del 20/11/2023 e successiva nota prot.n. 455 del 9 gennaio 2024 il Soggetto attuatore dava riscontro positivo alle richieste di cui sopra;
- coerentemente a quanto previsto dal punto 6 della Fase 3 della Roadmap, l'Ufficio referente della provincia di Belluno, con provvedimento n. 13 del 10 gennaio 2024, esprimeva il nulla osta alla

sottoscrizione dell'atto negoziale relativo al Progetto strategico sopra richiamato, la cui documentazione, agli atti presso l'Ufficio referente medesimo, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- ai sensi del punto 6, Fase 3 della Roadmap, approvata con deliberazione n. 1 del 18 gennaio 2024, la Segreteria Tecnica, nella riunione del 28 febbraio 2024, ha effettuato la verifica tecnico amministrativa con esito positivo;
- con atto n. _____ del _____ il Soggetto Attuatore ha approvato il presente schema di convenzione;
- con decreto n. _____ del _____, il Presidente del Fondo comuni confinanti ha approvato il presente schema di convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha per oggetto:
   a. le condizioni di attuazione del Progetto Strategico denominato “"STACCO. Strategia per l'ACCessibilità del sito UNESCO e per uno sviluppo equilibrato del Comelico". Progetto Integrato per lo sviluppo turistico, culturale e socio-economico della Val Comelico.”, i cui contenuti sono definiti nell'approfondimento tecnico e alle successive integrazioni agli atti dell'ufficio referente della Provincia di Belluno che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
   b. la definizione delle modalità di erogazione del contributo concesso al Soggetto attuatore;
   c. le modalità di monitoraggio del Progetto.

Art. 2 - Costo del Progetto e contributo concesso

1. Il costo complessivo del Progetto è pari ad € **48.999.960,00** (quarantotto milioni novecentonovantanove mila novecentosessanta /00).
2. Il contributo massimo concesso dal Comitato Paritetico al Soggetto Attuatore per le attività da quest'ultimo attuate è pari ad € **30.000.000,00** (trenta milioni /00). Il contributo concesso è cumulabile con altre iniziative di favore, purché l'ammontare cumulato dei vari benefici non risulti superiore al costo sostenuto.
3. L'ammontare esatto del contributo erogato verrà calcolato sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate ai sensi dei successivi articoli.
4. Eventuali incrementi del costo di progetto non coperti dal contributo sono posti a carico del Soggetto attuatore. Tali incrementi dovranno essere comunicati all'Ufficio referente competente per la presa d'atto da parte del Comitato paritetico.
5. Il cofinanziamento previsto per il progetto ammonta ad € **18.999.960,00** (diciotto milioni novecentonovantanove mila novecentosessanta /00) e, sussiste come specificato nell'approfondimento tecnico, di cui € 4.000.000,00 (quattro milioni /00) finanziati dalla Regione Veneto e i restanti € 14.999.960,00 (quattordici milioni novecentonovantanove mila novecentosessanta /00) quale importo minimo di partecipazione dell'operatore privato mediante procedura di PPP.

Art. 3 - Termini di avvio del Progetto

1. Il Progetto si intende formalmente avviato alla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 4 - Costi ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i costi strettamente correlati alle attività espressamente previste nel Progetto e sostenute esclusivamente dal Soggetto attuatore o dai Soggetti con esso convenzionati. Non saranno pertanto considerati ammissibili costi non inequivocabilmente imputabili alle attività di Progetto o sostenuti (pagati) da soggetti diversi dai sopraindicati.
2. Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti a partire dal 1 gennaio 2022 ed entro la fine del Progetto come fissata al successivo articolo 9 "*Termini di conclusione del Progetto*".
3. Per data di sostenimento del costo si intende, a seconda della tipologia della relativa spesa:
    a. la data del documento contabile relativo al servizio/lavoro acquisito (fattura o documento equipollente) nel caso di spese relative alle attività previste dal Progetto, ivi incluse le attività di management con supporti esterni;
    b. la data dell'ordine di mandato di pagamento o di atto equivalente di liquidazione della relativa spesa nel caso di attività di management realizzate in economia diretta da personale interno del Soggetto attuatore.

Art. 5 - Attuazione del progetto

1. Il Soggetto attuatore è unico responsabile della corretta attuazione di tutte le attività previste dal progetto, ivi comprese tutte le attività di management, ed è tenuto al rispetto della normativa vigente.
   A titolo esemplificativo e non esaustivo spettano al Soggetto attuatore:
   - tutti gli adempimenti amministrativi, tecnici e, se del caso, giuridici relativi alla corretta attuazione del Progetto;
   - tutte le verifiche di corretta applicazione della disciplina UE in tema di aiuti di Stato (articoli 106, 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'UE e norme derivate), ivi compresa l'adozione di tutti gli adempimenti necessari quali comunicazioni all'UE ecc.

Art. 6 - Tipologia di spese ammissibili

1. In riferimento alle attività di Progetto sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
    a) <u>Attività di progetto</u>
    Sono ammissibili a contributo le spese sostenute previste nell'Approfondimento Tecnico agli atti dell'Ufficio referente competente.
    b) <u>Management del Progetto</u>
    Sono ammissibili a contributo:
    - le spese relative all'acquisizione di servizi esterni di management del Progetto ivi compresi servizi di supporto organizzativo, amministrativo e legale ivi compresi eventuali servizi di monitoraggio;
    - le spese relative al personale interno, sia a tempo indeterminato che determinato, espressamente assegnato, anche parzialmente, all'attività di management del Progetto del soggetto attuatore o degli enti con esso convenzionati. In caso di assegnazione a tempo pieno, la spesa è determinata sulla base del costo complessivo del dipendente, oneri inclusi, in caso di assegnazione a tempo parziale, la spesa ammissibile è calcolata in base al numero delle ore lavorative prestate a favore del Progetto moltiplicate per il costo orario del dipendente. Come previsto dalla Linea Guida allegate al regolamento del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa si dà atto, in relazione alla natura del finanziamento specifico e aggiuntivo rispetto ai trasferimenti ordinari, di quanto

stabilito dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 ed in particolare del terzo periodo, per l'assunzione a tempo determinato, qualora ne ricorrano i presupposti di applicabilità.

- Le spese per l'attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio del progetto, sono ammissibili, qualora non già ricomprese nei predetti servizi, nel limite massimo del 5% sull'importo complessivo del finanziamento concesso per il progetto.

2. Il contributo concesso non può essere destinato alla copertura di oneri risarcitori o per contenzioso.

Art. 7 - Obiettivi e risultati di Progetto

1. Gli obiettivi specifici (outcomes) del Progetto sono:
   a. Promuovere lo sviluppo turistico, culturale e socio-economico dell'intero comprensorio;

2. I risultati (output) o deliverable del Progetto sono:
   a. Realizzazione degli impianti di risalita, piste da sci e opere collegate;
   b. Restauro e messa in sicurezza delle opere del Vallo Alpino (5 e 7 dello sbarramento Alto Padola, 10 e 13 dello sbarramento Monte Croce), compresa la strada militare che collega Forcella Pian della Biscia all'Opera 10;
   c. Realizzazione di un "balcone panoramico" Dolomiti Unesco al Colesei;
   d. Interventi di tutela attiva delle aree umide;
   e. Realizzazione di un info-point mobile dedicato alla divulgazione dei valori del patrimonio Dolomiti UNESCO;

3. Il Soggetto attuatore si impegna a presentare un rapporto di avanzamento con lo stato aggiornato al 31 dicembre di ogni anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Il rapporto di avanzamento è composto da un rapporto sull'avanzamento fisico, amministrativo e contabile delle attività e fornisce informazioni per il monitoraggio dello stato di attuazione del progetto. Il Soggetto attuatore si obbliga a fornire tutte le informazioni richieste dall'Ufficio referente della Provincia di Belluno e a completare tutti i report da quest'ultimo implementati per il corretto monitoraggio del progetto. Ove previsto secondo la natura del progetto finanziato, invierà la stampa della scheda aggiornata BDAP o similare sistema ex L. 196/2009.

4. Anche ai fini di un corretto monitoraggio, il Soggetto Attuatore si impegna, laddove previsto, ad inserire tutti i dati in merito all'avanzamento fisico, amministrativo e contabile, nei sistemi di monitoraggio previsti dalla Legge 196/2009 (ad esempio BDAP).

Art. 8 - Termini e modalità di liquidazione del contributo

1. Il contributo concesso verrà liquidato come segue:
   a. **Anticipo del 10% del contributo:** all'avvenuta sottoscrizione della presente convenzione, su richiesta del Soggetto attuatore. Nel caso in cui sia stato erogato il contributo per la redazione dell'approfondimento tecnico, tale importo è ricompreso nel 10% dell'anticipo.

   b. In conseguenza dell'avanzamento previsto dei progetti, con acconti sulla base di fabbisogni periodici di cassa almeno semestrali fino al 90% del contributo (in tale percentuale deve intendersi incluso anche l'anticipo già pagato pari al 10% del finanziamento), su richiesta motivata del responsabile unico del procedimento/legale rappresentante;

   c. **Saldo**: il restante 10%, ovvero l'importo pari alla differenza tra contributo concesso ed anticipi/acconti erogati ad avvenuta rendicontazione finale dell'intervento, su richiesta motivata del Responsabile Unico del procedimento/legale rappresentante corredata da:

- elenco documenti di spesa, come individuati nel successivo comma 4, attestanti la liquidazione e l'effettivo utilizzo della rimanente parte di budget previsto;
- provvedimento di approvazione della rendicontazione, che oltre alla regolare esecuzione del progetto e alla quantificazione complessiva delle spese attesti:
  a) la conformità della realizzazione al progetto agli atti dell'Ufficio referente competente;
  b) il rispetto della regolamentazione nazionale ed europea;
  c) il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dalla presente convenzione;
- una relazione inerente il conseguimento degli obiettivi specifici del progetto e i suoi benefici in termini di sviluppo sociale ed economico del territorio;
- ove compatibile con la natura del progetto, il materiale fotografico documentante lo stato antecedente l'intervento, lo stato successivo e la foto della targa esplicativa permanente.

Tutti gli atti contabili emessi dopo l'assegnazione del contributo a decorrere dalla presente convenzione, comprese fatture, liquidazioni e mandati, dovranno riportare nell'oggetto la dicitura: "Progetto STACCO - Finanziato con il Fondo Comuni Confinanti", oltre a CIG e CUP dove obbligatori.

Ove previsto il cofinanziamento, il contributo sarà erogato in base alla percentuale dello stesso sulle spese ammissibili. La percentuale sarà pari all'incidenza del cofinanziamento assegnato, rispetto al costo previsto in fase di assegnazione del contributo, al netto delle spese di management corrisposte per l'intero valore, salvo diverso accordo.

2. I documenti da produrre a corredo dell'elenco dei fabbisogni finanziari sono i seguenti:
   - contratti per acquisizione di beni e servizi di management;
   - obbligazioni contratte verso terzi;
   - stima analitica del fabbisogno economico relativo al personale interno assegnato alle funzioni di management.

   I documenti suddetti, se già trasmessi, non dovranno essere ripresentati, salvo non vengano modificati successivamente alla presentazione.

3. Alla presentazione del fabbisogno di cassa successivo al primo acconto dovrà essere allegato un prospetto che dimostri di aver utilizzato almeno l'80% di quanto precedentemente erogato dal Fondo comuni confinanti – Comitato paritetico.

4. La documentazione di attestazione di avvenuto utilizzo delle somme erogate per anticipazione, acconti e saldo, trasmessa ai sensi dell'art. 47 del C.A.D., dovrà essere composta da:
   - riepilogo sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento / Legale Rappresentante con elencate tutte le spese sostenute ed i riferimenti ai relativi documenti contabili e di liquidazione;
   - documenti attestanti l'effettiva liquidazione delle spese sostenute (fatture, mandati di pagamento, attestazioni di pagamento);

5. Le richieste di liquidazioni corredate dalla documentazione prevista dovranno essere inoltrate dal Soggetto attuatore all'Ufficio referente della Provincia di Belluno - tramite pec al seguente indirizzo provincia.belluno@pecveneto.it

6. All'esito di ciascuna istruttoria da compiersi entro i termini previsti dal regolamento regionale / provinciale, l'Ufficio referente trasmette alla Segreteria tecnica il nulla osta per l'effettuazione del pagamento al Soggetto attuatore. Il pagamento del contributo è effettuato dal Fondo comuni confinanti- Sportello di Trento direttamente al Soggetto attuatore, entro 30 gg in caso di acconto e entro 60 gg in caso di saldo, entrambi decorrenti dal ricevimento del nulla osta, salva la

disponibilità dei finanziamenti.

Art. 9 - Termini di conclusione del Progetto

1. Il Progetto dovrà essere concluso entro il 31/12/2026, salvo proroghe che dovranno essere richieste all'Ufficio referente della Provincia di Belluno. L'Ufficio referente provvederà alla relativa istruttoria e alla sua eventuale autorizzazione entro il termine di durata della convenzione di cui al comma 3, dandone comunicazione alla Segreteria tecnica.
2. Per "conclusione del progetto" si intende la richiesta di saldo del contributo.
3. La presente convenzione ha durata fino alla conclusione di tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del progetto e comunque non oltre il 31/12/2030, salva ulteriore proroga che potrà essere valutata ed eventualmente concessa dal Comitato paritetico, previa istruttoria dell'Ufficio referente.

Art. 10 - Modifiche agli interventi

1. Con riferimento alla descrizione dell'intervento della scheda-progetto approvata dal Comitato paritetico con la Deliberazione n. 11 del 07/10/2022, ove durante l'attuazione, si rendessero necessarie modifiche finalizzate al solo miglioramento della funzionalità e/o completamento degli interventi, il Soggetto attuatore chiede l'autorizzazione alla loro stesura all'Ufficio referente della Provincia di Belluno.
2. L'Ufficio referente, effettuate le verifiche istruttorie, ne valuta l'ammissibilità per la prosecuzione del progetto, provvedendo ad autorizzarle direttamente e a darne comunicazione al Comitato paritetico.
3. In generale, gli importi di spesa riferiti alle singole categorie di costo definiti nel progetto come dettagliato nell'approfondimento tecnico devono essere mantenuti. Il Soggetto attuatore ha la possibilità di modificare in aumento o in diminuzione l'ammontare delle voci di spesa riferite al budget di progetto, se tale aumento o diminuzione viene compensato da corrispondenti riduzioni o aumenti di altre categorie di spesa. Le modifiche di budget devono essere adeguatamente motivate e comunicate all'Ufficio referente, per l'aggiornamento del quadro economico agli atti. Tale flessibilità nella variazione delle voci fra i budget è ammessa esclusivamente nel caso in cui non abbia alcun effetto sull'attuazione del progetto con riferimento alla realizzazione degli output e al raggiungimento degli obiettivi specifici.

Art. 11 - Modifiche ai contratti di appalto

1. Spetta al Soggetto attuatore l'approvazione delle modifiche ai contratti e delle varianti in corso d'opera e ogni responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 60 e 120 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..
2. Il Soggetto attuatore ha l'onere di trasmettere all'Ufficio referente competente le modifiche ai contratti e le varianti in corso d'opera.
3. Le varianti che riguardino aspetti minori e di dettaglio, disposti dalla Direzione Lavori, ovvero l'utilizzo del ribasso o integrazione di somme aggiuntive del Soggetto attuatore sono comunicate all'Ufficio referente competente per la presa d'atto.

Art. 12 - Obblighi e vincoli

1. Il Soggetto attuatore si impegna a raggiungere entro i termini previsti gli obiettivi specifici di cui al

precedente Articolo 7 "*Obiettivi e risultati di Progetto*". A tale proposito il Soggetto attuatore si impegna ad adottare tutte le iniziative che possano agevolare l'attuazione del progetto e il raggiungimento degli obiettivi.

2. Qualsiasi comunicazione inerente il Progetto, fatto salvo eventuali puntuali indicazioni, dovranno essere inviate a: Ufficio referente della Provincia di Belluno.

Art. 13 - Accettazione del contributo

1. Con la firma della presente Convenzione il Soggetto attuatore dichiara di accettare il contributo concesso come definito nell'Articolo 2 "*Costo del Progetto e contributo concesso*".

Art. 14 - Revoca e riduzione del contributo

1. Salvo casi accertati di forza maggiore o fatti estranei alla volontà del Soggetto attuatore, non prevedibili al momento della concessione del contributo, il medesimo può essere revocato integralmente o parzialmente nei casi di:
    - realizzazione di interventi difformi al progetto finanziato;
    - ove compatibile con la natura del progetto, mutamento sostanziale della funzionalità o della natura dell'intervento entro i cinque anni dalla data di erogazione del saldo finale;
    - dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
    - mancato rispetto della disciplina nazionale e europea;
    - non osservanza delle norme sugli Aiuti di Stato;
    - non osservanza degli obblighi e dei vincoli di cui al precedente Articolo 12 "*Obblighi e vincoli*".
1. Il contributo concesso può essere ridotto nei casi di:
    - riduzione della spesa rendicontata;
    - adozione di modifiche di cui all'art. 10 "*Modifiche agli interventi*" non autorizzate.
2. Il provvedimento di revoca o riduzione stabilirà le modalità e i termini per la restituzione o riduzione della somma.

Art. 15 - Informazione e pubblicità

1. Il Soggetto attuatore si impegna ad inserire in qualsiasi materiale di informazione, comunicazione e promozione del Progetto e delle sue attività nonché negli eventi o iniziative di presentazione pubblica un chiaro ed esplicito riferimento al Fondo Comuni Confinanti con chiara esposizione del Logo del Fondo.
2. L'Ufficio referente della Provincia di Belluno fornirà apposite indicazioni per il corretto inserimento dei riferimenti suddetti.

Art. 16 - Modifiche contrattuali

1. Per essere giuridicamente vincolanti, le modifiche e le integrazioni inerenti la presente Convenzione dovranno essere indicate come tali e concordate in forma scritta tra le parti.
2. Le parti accettano fin d'ora che la presente Convenzione possa essere anche integrata con ulteriori documenti di Governance del Progetto sottoscritti da entrambe le parti.

Art. 17 - Disposizioni aggiuntive

1. 1Qualsiasi costo, tariffa, tassa o eventuali altre spese che derivano dalla stipula o attuazione della presente Convenzione saranno sostenuti dal Soggetto attuatore.
2. La presente Convenzione non è soggetta a registrazione, salvo in caso d'uso.

Allegato: approfondimento tecnico del progetto agli atti dell'Ufficio referente della Provincia di Belluno

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.15 c.2 bis della L. 241/90

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO
PER LA GESTIONE DELL'INTESA
PER IL FONDO COMUNI CONFINANTI
- dott. Dario Bond -

IL SINDACO
- Marco Staunovo Polacco -